





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 8, Sottomisura 8.3, Operazione A), Azione 1 - "Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi". Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare lo Schema di bando allegato A alla presente deliberazione, della quale è parte integrante, relativo alla Sottomisura 8.3, Operazione A), Azione 1 - "Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi" del PSR Marche 2014-2020 approvato dalla Commissione europea e dalla Regione Marche ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Ambiente ed Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020, ad aprire il bando con successivo decreto, inserendo scadenze e dotazione finanziaria del bando, nonché eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività senza modificare gli indirizzi e le scelte del presente atto;

*clm*

*cu*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di istituire un regime di aiuto dal titolo "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 8, SOTTOMISURA 8.3, OPERAZIONE A), *Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* - AZIONE 1 - INVESTIMENTI DESTINATI A RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI" in esenzione ai sensi dell'articolo 34 Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015)
- di comunicare, secondo l'articolo 9 del richiamato Reg. UE n. 702/2014, il regime di aiuto di cui sopra attraverso una sintesi trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione ai sensi dell'articolo 3 del Reg CE 794/2004 ;,
- di applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", allegato B alla presente deliberazione, della quale è parte integrante;
- di prendere atto che la dotazione finanziaria complessiva della Sottomisura 8.3 della Misura 8 prevista nell'ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014-2020 è pari ad € 6.899.200,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 16.000.000,00 di spesa pubblica;
- di stabilire che per il primo bando, in attesa dell'emanazione del documento di pianificazione finanziaria per misura, le risorse finanziarie disponibili siano pari ad € 2.156.000,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 5.000.000,00 di spesa pubblica;
- di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad € 853.200,00, quale relativo cofinanziamento regionale, è posto a carico della missione 16, programma 03, capitolo 2160320007 del bilancio 2016/2018, secondo il seguente riparto: per l'ammontare di € 353.200,00 per l'annualità 2017 e per l'ammontare di € 500.000,00 per l'annualità 2018.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Elisa Moroni)

Il Vice Segretario della Giunta regionale  
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Cerisciofi)

clh

lu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

*Normativa di riferimento*

- Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n.240/2014 recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER);
- Approvazione in Consiglio n.108 del 17/07/2014 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020;
- Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 dell'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche di approvazione del PSR Marche 2014-2020;
- DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015".
- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014;
- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 198 del 27/06/2014;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;

clg

ce



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013;

*Motivazione*

Con Decisione n.5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche.

Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 il PSR è stato poi approvato dall'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche.

Tra i numerosi settori di intervento il documento prevede il sostegno a favore di investimenti per la prevenzione degli incendi boschivi e di danni da altre calamità naturali (Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A). In particolare l'Azione 1 della Sottomisura riguarda gli investimenti destinati a ridurre il rischio di incendio boschivo.

Le finalità che si intendono perseguire riguardano la concessione di contributi per investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio, minaccia sempre più legata agli effetti dei cambiamenti climatici e ad aumentare la resistenza e la resilienza dei boschi e delle altre aree a rischio di incendio boschivo individuate dalla DGR n. 662/2008 al passaggio del fuoco in bosco.

Contribuisce altresì all'aumento della sicurezza degli operatori di protezione civile negli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità dell'azione di spegnimento, anche dei mezzi aerei statali e regionali, all'occupazione nelle aree interne, nelle aree svantaggiate montane e non montane e nelle aree colpite da grave crisi industriale.

Contribuisce infine all'aumento dell'informazione e della consapevolezza della popolazione e dei turisti sull'applicazione finalizzata dei criteri paneuropei della gestione forestale sostenibile e del sostegno dello sviluppo rurale agli interventi preventivi di catastrofi a carico delle risorse naturali.

La scheda della sottomisura 8.3 individua i beneficiari, le spese e le condizioni di ammissibilità.

In funzione delle indicazioni contenute nella scheda della sottomisura viene ora elaborato lo schema di bando allegato alla presente deliberazione.

La predisposizione di uno schema di bando, da utilizzare per le varie misure, costituisce infatti uno degli interventi previsti nel PSR per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari garantendo sia modalità di accesso uniformi, sia requisiti di ammissibilità e criteri di selezione chiari e facilmente controllabili.

Sulla base di tale schema l'Autorità di Gestione provvede poi all'apertura del bando con decreto, inserendo scadenze e dotazione finanziaria di bando, nonché eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività, senza modificare gli indirizzi e le scelte assunte con la deliberazione.

CU

CU



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relativamente alla sottomisura in oggetto è inoltre necessario, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER):

- istituire il regime dell'aiuto di Stato dal titolo "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 8, SOTTOMISURA 8.3, OPERAZIONE A), *Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* - AZIONE 1 – INVESTIMENTI DESTINATI A RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI" in esenzione ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015);
- effettuare la Comunicazione alla Commissione Europea trasmettendo una sintesi degli aiuti ai sensi dell'articolo 3 del Reg CE 794/2004, utilizzando gli schemi previsti dall'allegato II del richiamato Reg UE 702/14, attraverso il sistema di notifica elettronica di cui all'articolo 3 del Reg CE 794/04;
- stabilire l'applicazione delle "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", contenute nell'allegato B alla presente deliberazione, della quale è parte integrante.

Le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato" prevedono il rispetto di quanto stabilito dal Reg UE 702/14 ed in particolare le condizioni relative alla Trasparenza ed alla intensità degli aiuti, all' Effetto di incentivazione, al Cumulo degli aiuti, alla Dimensione aziendale, alle Soglie di notifica, ed all'Utilizzo del Registro nazionale degli aiuti. Inoltre prevedono l'applicazione della Clausola Deggendorf, l'esclusione dai benefici delle Imprese in difficoltà e la non ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto IVA a contributo.

La dotazione finanziaria complessiva Sottomisura 8.3 della Misura 8 prevista nell'ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014-2020 è pari ad € 6.899.200,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 16.000.000,00 di spesa pubblica.

Per il primo bando, in attesa dell'emanazione del documento di pianificazione finanziaria per Misura, si propone che le risorse finanziarie disponibili siano pari ad € 2.156.000,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 5.000.000,00 di spesa pubblica;

La quota di cofinanziamento regionale derivante dal presente atto ammonta complessivamente ad € 853.200,00.

Si propone infine che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a € 853.200,00, quale relativo cofinanziamento regionale, sia posto a carico del capitolo 2160320007, missione 16, programma 03, secondo il seguente riparto: per l'ammontare di € 353.200,00 per l'annualità 2017 e per l'ammontare di € 500.000,00 per l'annualità 2018.

Con la DGR 660/2015 è stata acquisita l'attestazione della relativa copertura finanziaria per ciò che riguarda la quota regionale di cofinanziamento per il biennio 2016/2017, che viene riconfermata con il presente atto per la quota di € 353.200,00 per l'annualità 2017.

dy

lu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente atto viene altresì garantita la copertura per la quota di cofinanziamento regionale dell'annualità 2018 pari a € 500.000,00.

Il conseguente impegno di spesa sarà assunto a favore di AGEA, quale organismo pagatore (OP) del PSR 2014/2020, nel rispetto del cronoprogramma di utilizzo delle risorse.

Nelle more dell'adozione di un atto dell'Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 che individui i responsabili regionali di misura e sottomisura, il sottoscritto firma il presente documento istruttorio in quanto reponsabile del procedimento dell'attuazione, per la parte di competenza del Servizio Ambiente e Agricoltura, degli interventi regionali in materia di prevenzione degli incendi boschivi e di classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo (rif. L. n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi, l.r. n. 6/2005, Capo III "Difesa dei boschi dagli incendi", DGR n. 1462/2002 e s.m., Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, DGR n. 662/2008 Reg. (CE) n. 1698/2005. L. n. 353/2000. L.R. n. 6/2005. Integrazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi adottato con D.G.R. n. 1462/2002. Classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo).

*Esito dell'istruttoria*

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

Il responsabile del procedimento  
(Giulio Ciccalè)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la copertura finanziaria derivante dal presente atto, con riferimento alla quota di cofinanziamento regionale pari ad € 853.200,00, è garantita, a carico della missione 16, programma 03, capitolo 2160320007 del bilancio 2016/2018, come di seguito riportato:

- nell'ambito della disponibilità già attestata dalla DGR n. 660/2015 per l'annualità 2017 per la quota di € 353.200,00;
- a carico della disponibilità dello stesso capitolo 2160320007 per la quota di € 500.000,00, annualità 2018.

Il responsabile della PO  
Controllo contabile della spesa2

(Stefania Denaro)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Il dirigente del Servizio  
Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 60 pagine, di cui n. 52 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta  
(Elisa Moroni)

Il Vice Segretario della Giunta regionale  
(Fabio Tavazzani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

PSR Marche 2014 – 2020

Approvato con Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea e con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 dell'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche.

SCHEMA DI BANDO SOTTOMISURA 8.3, operazione A), Azione 1 - "Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi" del PSR Marche 2014-2020.

CA

ca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



**REGIONE MARCHE**  
**SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA**  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 8  
INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI  
E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE

**Sottomisura 8.3 – FA 5E: Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici**

**Operazione A), Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi**

**Obiettivi:** realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio, minaccia sempre più legata agli effetti dei cambiamenti climatici.

**Destinatari del bando:**

- a) Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che sono Unioni di Comuni ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL);
- b) Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni, così come previste dal TUEL;
- c) Enti pubblici non economici: Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano diritti di uso civico;
- d) Proprietari, possessori e/o titolari dell'amministrazione e gestione, pubblici e/o privati o misti e loro associazioni (Società/ConSORZI/Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali).

**Annualità:**

**Dotazione finanziaria assegnata:**

**Scadenza per la presentazione delle domande:**

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale:

Tel. 071-8061, fax 071-806.3049

**Indirizzo e-mail:**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sommario

<b>1. Definizioni .....</b>	<b>13</b>
<b>2. Obiettivi e finalità.....</b>	<b>15</b>
<b>3. Ambito territoriale .....</b>	<b>16</b>
<b>4. Dotazione finanziaria .....</b>	<b>16</b>
<b>5. Descrizione del tipo di intervento .....</b>	<b>16</b>
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto .....	16
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i> .....	16
5.1.2 <i>Requisiti della domanda di aiuto</i> .....	19
5.2 Tipologia degli investimenti ammissibili.....	20
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili .....	21
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i> .....	21
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i> .....	22
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto. Aiuto di Stato.....	23
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i> .....	23
5.5 Selezione delle domande di aiuto.....	23
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i> .....	23
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i> .....	25
<b>6 FASE DI AMMISSIBILITÀ .....</b>	<b>26</b>
6.1 Presentazione della domanda di aiuto .....	26
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i> .....	26
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i> .....	26
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di aiuto a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti</i> .....	27
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i> .....	33
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto.....	35
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i> .....	35
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i> .....	37
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i> .....	37
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i> .....	38
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i> .....	38
<b>7 Fase di realizzazione e pagamento .....</b>	<b>38</b>

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.1 Variazioni progettuali.....	39
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i> .....	39
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i> .....	40
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	41
7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali .....	41
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo .....	42
7.3.1 <i>Presentazione delle domande</i> .....	42
7.3.2 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	42
7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL) .....	42
7.4.1 <i>Presentazione delle domande</i> .....	43
7.4.2 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	44
7.5 Domanda di pagamento di saldo .....	45
7.5.1 <i>Presentazione delle domande</i> .....	45
7.5.2 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	46
7.5.3 <i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori</i> .....	47
7.6 Impegni dei beneficiari .....	47
7.6.1 <i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i> .....	48
7.7. Controlli e sanzioni.....	49
7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi .....	50
7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità .....	50

lu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## 1. Definizioni

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

**AUTORITA' DI GESTIONE (AdG):** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

**AREE AD ALTO E MEDIO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO:** corrispondono alle aree così come classificate dalla D.G.R. n. 662 del 20 maggio 2008 nel modo seguente:

**a) foreste a medio rischio di incendio boschivo:**

- castagneti, faggete, latifoglie diverse o miste, tipi forestali riparali;

**b) foreste ad alto rischio di incendio boschivo:**

- leccete, querceti di roverella, cerrete, orno-ostrieti, robinieti-ailanteti, rimboschimenti, arbusteti.

Sono altresì classificati ad alto rischio di incendio boschivo i suoli ed i soprassuoli potenzialmente forestali (inclusi particellari non boscati ed aree ecotonali contigue a foreste).

**BENEFICIARIO:** soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

**BOSCO O FORESTA:** qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 %, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate e gli orti botanici." (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 227/2001, art. 2, comma 1, lettera e), l.r. n. 6/2005).

**CANTIERABILITÀ:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, ecc.).

**CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM):** Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**CONTO CORRENTE DEDICATO:** conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR Marche 2014/20 che lo richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). Gli Enti locali e gli altri Enti pubblici che per legge ne sono obbligati utilizzano il conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia di Tesoreria unica dell'ente.

**DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO:** provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

**DEMARCAZIONE:** termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

**DOMANDA DI AIUTO:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

**DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

**FASCICOLO AZIENDALE:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

**IMPRESA IN DIFFICOLTA':** ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limita-

<sup>1</sup>Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ta» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

**RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di aiuto.

**STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FORESTALE EQUIVALENTE AL PIANO DI GESTIONE FORESTALE:**

Strumenti di pianificazione forestali equivalenti al Piano di gestione forestale di cui alla metodologia unica regionale prevista dalla DGR n. 988/1996 sono i seguenti:

- Piano particolareggiato o di assestamento forestale redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 799/2003;

- Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS), così come previsto dagli articoli da 15bis a sexies della Legge forestale regionale n. 6/2005 e s.m., redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 1025/2014).

Gli strumenti di pianificazione forestale di cui sopra sono meglio descritti nel paragrafo 8.1 del PSR Marche 2014/20.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**SIAR:** Sistema Informativo Agricolo Regionale.

**STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA):** le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande, che assicurano le attività di protocollazione, classificazione, fascicolazione e istruttoria.

## 2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato a concedere contributi per investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio, minaccia sempre più

*Al*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

legata agli effetti dei cambiamenti climatici e ad aumentare la resistenza e la resilienza dei boschi e delle altre aree a rischio di incendio boschivo individuate dalla DGR n. 662/2008 al passaggio del fuoco in bosco.

Contribuisce altresì all'aumento della sicurezza degli operatori di protezione civile negli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità dell'azione di spegnimento, anche dei mezzi aerei statali e regionali, all'occupazione nelle aree interne, nelle aree svantaggiate montane e non montane e nelle aree colpite da grave crisi industriale.

Contribuisce infine all'aumento dell'informazione e della consapevolezza della popolazione e dei turisti sull'applicazione finalizzata dei criteri paneuropei della gestione forestale sostenibile e del sostegno dello sviluppo rurale agli interventi preventivi di catastrofi a carico delle risorse naturali.

### 3. Ambito territoriale

La Misura si applica nell'intero territorio della Regione Marche.

### 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € .....

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. Le economie derivanti dal fondo di riserva vengono utilizzate per i bandi successivi all'accertamento delle economie, quantificabili dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi o l'esito favorevole dei ricorsi proposti. Le economie riscontrate vanno ad aggiungersi alle disponibilità del piano finanziario del PSR per l'ultimo bando emanabile.

### 5. Descrizione del tipo di intervento

#### 5.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

##### 5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

1) essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.8.3.3.4 "Beneficiari" dalla scheda della Misura 8, sottomisura 8.3, Azione 1, del PSR Marche 2014/20 e cioè:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che sono Unioni di Comuni ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL);
- b) Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni, così come previste dal TUEL;
- c) Enti pubblici non economici: Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano diritti di uso civico;
- d) Proprietari, possessori e/o titolari dell'amministrazione e gestione, pubblici e/o privati o misti e loro associazioni (Società/ConSORZI/Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali).

2) essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale). Gli Enti locali (Regione Marche, Province, Unioni montane, Comuni e loro associazioni possono inserire nel fascicolo aziendale anche le sole particelle catastali interessate dall'investimento. La superficie forestale in proprietà, possesso o gestita è nota alla Regione Marche. Tutte le altre tipologie di beneficiari devono inserire nel fascicolo aziendale tutte le particelle in proprietà o di cui hanno il titolo di possesso per la verifica della condizione di ammissibilità relativa all'obbligo della pianificazione forestale.

- 3) non essere un'impresa in difficoltà così come sopra definita (cfr. paragrafo 1. Definizioni);
- 4) essere titolare di conto corrente dedicato, bancario o postale, intestato al beneficiario. Gli Enti locali e gli altri Enti pubblici che per legge ne sono obbligati utilizzano il conto corrente infruttifero della Banca d'Italia di Tesoreria unica dell'ente (cfr. paragrafo 1. Definizioni).
- 5) avere la disponibilità delle superfici ad alto e medio rischio di incendio boschivo sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Misura (vincolo di inalienabilità e di destinazione d'uso).

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato;
- d) atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione;
- e) atto di conferimento a società/consorzio/azienda di gestione;
- f) contratto di comodato d'uso, anche gratuito;
- g) concessione demaniale;
- h) accordi bonari od occupazione temporanea per l'esecuzione dei Piani d'intervento forestale straordinari di cui alla l.r. n. 6/2005 e DGR n. 1025/2014 (PIFS).

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

- 6) detenere nel caso di proprietà o possesso di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, così come sopra definiti, Piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle fo-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

reste in Europa del 1993 e che deve indicare gli obiettivi di prevenzione degli incendi boschivi del Piano stesso, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) n. 1305/13 (rif. utile per le eventuali necessarie integrazioni a Piani esistenti e vigenti: paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 1025/2014).

Le informazioni sulla disponibilità delle superfici ad alto e medio rischio di incendio boschivo e/o della viabilità di servizio forestale saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

Per la sottomisura 8.3 si applica il Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento (d. lgs. n. 163/2006 e s.m. e DPR n. 207/2010), data la natura e la funzione pubblica degli investimenti (rif. paragrafo 8.2.8.3.3.5., "Costi ammissibili")

Gli enti pubblici non economici o società partecipate dagli stessi o da enti locali territoriali, sono considerabili a tutti gli effetti "organismi di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 3, comma 26, del d. lgs. n. 163/2006 e s.m., alcuni dei quali non sono assimilabili ad Amministrazioni aggiudicatrici o Stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 3, commi 25 e 33, del d. lgs. n. 163/2006 e s.m. (rif. parere dell'AVCP, ora ANAC, reso all'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici su una Comunanza agraria delle Marche).

Detti organismi di diritto pubblico sono i seguenti:

- **Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano o possono amministrare diritti di uso civico;**
- **Società/Consorzi/Aziende di diritto pubblico;**

Ai predetti beneficiari si applicano i seguenti articoli del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006 e s.m., in seguito Codice) e corrispondenti articoli attuativi esplicativi del relativo Regolamento (DPR n. 207/2010 e s.m.):

- a) il "prezzo più basso" di cui all'art. 82 del Codice, per la scelta del preventivo aggiudicatario;
- b) l'art. 93, comma 5, del Codice e artt. da 33 a 42 del DPR n. 207/2010 (progetto esecutivo e suoi elaborati, qualora pertinenti in relazione alla tipologia dell'opera da progettare);
- c) l'art. 132, comma 1, del Codice (varianti del progetto esecutivo e loro motivazioni).

Non sono organismi di diritto pubblico i seguenti:

- **proprietari privati, Società/Consorzi/Aziende di diritto privato, anche con partecipazione di enti pubblici (misti), formate da proprietari, possessori e/o titolari dell'amministrazione e gestione dei beni agrosilvopastorali dei consorziati.**

Ai predetti beneficiari si applicano, laddove applicabili, in quanto pertinenti, i seguenti articoli del Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice) e corrispondenti articoli attuativi esplicativi del relativo Regolamento:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) l'art. 32, comma 1, lettera c), e comma 3 del Codice (amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), fermo restando che il socio privato deve possedere i requisiti indicati nel comma 3;
- b) laddove non applicabile l'art. 32 del Codice sopra citato, il "prezzo più basso" di cui all'art. 82 del Codice, per la scelta del preventivo aggiudicatario;
- c) l'art. 93, comma 5, del Codice e artt. da 33 a 42 del DPR n. 207/2010 (progetto esecutivo e suoi elaborati, qualora pertinenti in relazione alla tipologia dell'opera da progettare);
- d) l'art. 132, comma 1, del Codice (varianti del progetto esecutivo e loro motivazioni).

Ai proprietari privati si applicano le lettere b), c) e d) per la scelta del preventivo, per gli elaborati di progetto esecutivo di cui al paragrafo 6.1.3 e per la presentazione di variante al progetto esecutivo.

#### 5.1.2 *Requisiti della domanda di aiuto*

La domanda di aiuto, al momento della presentazione, deve:

1. raggiungere un punteggio non inferiore a 0,20 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1;
2. essere cantierabile.

Nel caso le autorità competenti formulino prescrizioni che incidono sui prezzi unitari, sulle eventuali analisi dei prezzi, sul computo metrico e/o sul quadro economico, il progetto dovrà essere adeguatamente modificato ed integrato prima della presentazione della domanda di aiuto.

3. prevedere la realizzazione di investimenti su una superficie minima di almeno 25 ettari, mentre nel caso di investimenti riguardanti la sola viabilità di servizio forestale ad uso antincendio lo sviluppo lineare del/i tracciato/i oggetto dell'investimento deve essere di almeno 2 chilometri. I 25 ettari possono essere accorpati o non accorpati. In questo caso le aree di intervento sono al massimo tre, con superficie minima di una o due delle tre non inferiore a 5 ettari, che costituisca comunque un lotto funzionale per caratteristiche ed esigenze selvicolturali (esempio: due aree di conifereta artificiale di 5 ettari più una di latifoglie, ad alto o medio rischio di incendio boschivo secondo la classificazione regionale, di 15 ettari).
4. presentare un progetto esecutivo relativo ad aree che, nei 10 anni precedenti a far data dalla presentazione della domanda, non abbiano già fruito di finanziamenti pubblici per la realizzazione di interventi aventi i medesimi scopi (prevenzione degli incendi boschivi);
5. presentare un progetto esecutivo contenente i pertinenti elaborati indicati dal Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006 e s.m.) e relativo regolamento (DPR n. 207/2010 e s.m.). I contenuti tecnici, grafici ed economici di carattere forestale del progetto esecutivo sono indicati al paragrafo 6.1.3 del presente documento;
6. nel caso di detenzione di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari presenza di un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente (cfr. paragrafo 1. Definizioni), conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 e gli obiettivi di prevenzione degli incendi boschivi del Piano stesso, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso e dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) n. 1305/13 (rif. utile per le eventuali necessarie integrazioni a Piani esistenti e vigenti: paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 1025/2014).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## 5.2 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

a. Investimenti per la realizzazione, miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture finalizzate alla prevenzione e protezione dei soprassuoli forestali a rischio dagli incendi boschivi mediante interventi di sistemazione idraulico-forestale della viabilità di servizio forestale ad uso antincendio di ogni ordine e grado, punti di approvvigionamento idrico reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, nonché realizzazione di zone di atterraggio per elicotteri. Per adeguamento e/o miglioramento della viabilità di servizio forestale ad uso antincendio si intendono unicamente le seguenti fattispecie di investimento, escludenti qualsiasi azione di manutenzione sulla viabilità di servizio forestale, dato quanto disposto dall'articolo 24, paragrafo 1., lettera a), del Reg. (UE) 1305/13 e dall'articolo 34, paragrafo 5., lettera a), del Reg. (UE) m. 702/2014:

- 1) riapertura della viabilità di servizio forestale esistente ad uso antincendio in quanto interessata da occlusioni e/o ostacoli che limitano fortemente, rendono particolarmente insicuro od impediscono il passaggio di mezzi antincendio, ovvero dei tratti ove si registrano tali fenomeni;
- 2) allargamento della viabilità di servizio forestale esistente ad uso antincendio per un utilizzo in maggior sicurezza da parte dei mezzi antincendio e la possibilità di utilizzo di grandi mezzi antincendio, quali, ad esempio, le autobotti;
- 3) creazione di piazzole di scambio;
- 4) realizzazione di opere trasversali e laterali che garantiscono il corretto deflusso idrico in modo da evitare danneggiamenti, affossamenti e/o smottamenti del fondo e delle scarpate laterali.

Sono escluse manutenzioni singolari, cioè non inserite nelle 4 tipologie sopra in elenco per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, quali, ad esempio, il livellamento, il ricarica del fondo, la ripulitura delle opere esistenti drenanti e/o convoglianti le acque, la biotriturazione di erbe e/o arbusti nelle scarpate laterali qualora non invadano la sede viaria e non vi sia presenza di una delle problematiche di cui alla tipologia 1).

E' altresì esclusa l'asfaltatura.

b. Investimenti per la realizzazione di interventi selvicolturali, realizzabili una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione, finalizzati alla prevenzione del rischio di incendio in aree forestali a rischio incendio, quali:

1. cure colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, tagli intercalari di eliminazione di specie alloctone;
2. conversione, diversificazione e disetaneizzazione con creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, biotriturazione o asportazione della biomassa;

c. investimenti consistenti nella eliminazione o la biotriturazione della vegetazione invadente ed arbustiva, suscettibili di propagare l'incendio ai boschi limitrofi, sempre che siano aree classificate ad alto e medio ri-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

schio di incendio boschivo, cioè "arbusteti" od "inclusi particellari non boscati ed aree ecotonali contigue a foreste", cfr. pag. 3 della DGR n. 662 del 20 maggio 2008).

E' prevista la detrazione del valore del legname, indipendentemente dal fatto che sia infine venduto o meno. Il valore del legname è determinato dai prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, con riferimento ai calcoli ed alla sua quantificazione contenuta nel progetto esecutivo quale esito economico del volume e della massa intercalare rilevata nelle aree di saggio campionarie di progetto.

### 5.3 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

#### 5.3.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili, con massimale di aiuto del 100%, **le seguenti Spese generali**, nel limite complessivo dell'10% dell'importo dell'investimento al netto di IVA:

- a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali) ed eventuali onorari per consulenti necessari per la redazione del progetto esecutivo;
- b) onorario per la direzione, la contabilità e la certificazione di regolare esecuzione dei lavori ed eventuali onorari per consulenti necessari per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori;
- c) spese per conto corrente dedicato in caso di apertura ex novo. Qualora il costo per l'apertura del conto corrente dedicato ai movimenti relativi ai contributi ed ai pagamenti del PSR Marche 2014/2020 sia stato chiesto per altre domande di aiuto occorrerà indicarlo nella domanda.

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna si applica il Codice dei contratti pubblici (art. 93, commi da 7bis a 7quater, del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.).

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto (data di eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti e/o incentivo ai dipendenti in caso di progettazione interna.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori.

Affinché la spesa sia ammissibile ciascuna fattura degli esecutori di servizi e lavori deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, così come le buste paga dei dipendenti incaricati della progettazione e/o direzione dei lavori interna alla Stazione appaltante.

L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario indicherà nella/e domanda/e di aiuto la o le basi giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA.

In materia di recuperabilità o meno dell'IVA, per le Unioni montane si fa riferimento al parere della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 25166 del 9 luglio 2009) di riscontro all'interpello della Regione.

### 5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese senza l'utilizzo del conto corrente dedicato o di Tesoreria unica dell'ente (cfr. paragrafo 1. Definizioni).

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

- a) imposte, oneri e tasse, esclusa l'IVA non recuperabile in alcun modo ed i contributi previdenziali (EPAP e CPDEL se versata dall'ente entro i termini di legge);
- b) interessi passivi;
- c) spese legali;
- d) spese per pubblicità, anche con riferimento al paragrafo 7.6.1;
- e) spese non riconducibili al prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- f) spese per investimenti che interessano superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
- g) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- h) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- i) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- j) spese per lavori e servizi in economia (eseguiti in proprio), ad esclusione dell'applicazione, qualora possibile in quanto legittima, dell'art. 32, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, d. lgs. n. 163/2006 e s.m.) od in amministrazione diretta (con proprie maestranze assunte);
- k) spese per interventi previsti in altre misure;
- l) spese per stipula di polizze fidejussorie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**5.4 IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO. AIUTO DI STATO.**

**5.4.1 Entità dell'aiuto**

Non è previsto un massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura.

Il contributo però è "una tantum" relativamente alla stessa area di intervento nell'arco del periodo di programmazione 2014/20 e sino al 31/12/2023, data ultima per l'effettuazione dei pagamenti dello sviluppo rurale ai sensi del Reg. UE 1305/13.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale sino al 100 % delle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate. Si applica la detrazione del valore dell'eventuale legname avente valore commerciale indipendentemente dalla sua reale vendita o meno.

I contributi sono concessi nell'ambito del regime di aiuto dal titolo "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 8, SOTTOMISURA 8.3, OPERAZIONE A), *Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* - AZIONE 1 – INVESTIMENTI DESTINATI A RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI" istituito con DGR n..... del ....., ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER, GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015). Aiuto di stato SA. ....

Si applicano le condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato, come riportate nell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale sopra citata.

**5.5 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO**

**5.5.1 Criteri per la selezione delle domande**

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri.

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Estensione delle superfici ad alto rischio di incendio comprese nelle superfici oggetto dell'investimento. Nel caso di investimenti sulla viabilità forestale ad uso antincendio boschivo il criterio di selezione applicato è quello della lunghezza del/i tracciato/i che attraversano o circuiscono aree ad alto rischio di incendio	50%

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

B. Presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione)	20%
C. Contiguità/complementarietà con investimenti di prevenzione degli incendi boschivi realizzati negli ultimi 15 anni, per ampliare la superficie boscata messa in sicurezza a fini preventivi nell'ambito di un complesso forestale accorpato)	30%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Estensione delle superfici ad alto rischio di incendio comprese nelle superfici oggetto dell'investimento. Nel caso di investimenti sulla viabilità forestale ad uso antincendio boschivo il criterio di selezione applicato è quello della lunghezza del/i tracciato/i che attraversano o circuiscono aree ad alto rischio di incendio	Punti
- Superficie ad alto rischio di incendio coinvolta dal progetto esecutivo superiore a 80 ettari (*)	1
- Superficie ad alto rischio di incendio coinvolta dal progetto esecutivo > di 40 ettari e ≤ ad 80 ettari (*)	0,5
- Altri progetti	0

(\*) Tale valore si ottiene sommando gli ettari di bosco oggetto di intervento diretto ed il numero di ettari coinvolto indirettamente. Tale secondo valore è ottenuto moltiplicando per 10 la lunghezza in Km di tracciato forestale in cui sono realizzati gli investimenti a finalità antincendio del progetto. Ciò significa che ogni Km di tracciato corrisponde a 10 ettari di intervento preventivo di carattere selvicolturale. Per le frazioni di Km si applica l'approssimazione, in difetto, al centinaio di metri. Esempio: investimento su tracciato lungo tra 1,2 e fino a 1,3 Km = 12 ettari. Oltre 1,3 Km e fino a 1,4 Km = 13 ettari. Altro esempio: investimento su tracciato lungo 3,588 Km = 35 ettari. Lo stesso ettaro di bosco viene conteggiato una sola volta.

B. Presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di	Punti
---	-------

ca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dotazione del piano di gestione)	
- Progetti riguardanti superfici forestali dotate di uno strumenti di pianificazione forestale conforme a quanto sopra indicato e previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013.	1
- Altri progetti	0

C. Contiguità/complementarietà con investimenti di prevenzione degli incendi boschivi realizzati negli ultimi 15 anni, per ampliare la superficie boscata messa in sicurezza a fini preventivi nell'ambito di un complesso forestale accorpato)	Punti
- Progetti riguardanti superfici forestali che presentano una contiguità/complementarietà provata dagli atti in possesso e dagli elaborati grafici illustrativi degli investimenti di prevenzione degli incendi boschivi realizzati negli ultimi 15 anni	1
- Altri progetti	0

Per complementarietà si intende un'area di progetto confinante, per uno o più tratti di lato/i lunghi complessivamente almeno 100 metri lineari, con un'area ove sono stati realizzati investimenti di prevenzione degli incendi boschivi negli ultimi 15 anni.

Per contiguità si intende un'area di progetto distante al massimo 500 metri lineari da un'area ove sono stati realizzati investimenti di prevenzione degli incendi boschivi negli ultimi 15 anni.

### 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiscono i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si calcola il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,20**.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

*Un*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A parità di punteggio avranno priorità le domande di aiuto che interessano una maggiore superficie ad alto rischio di incendio come da progetto esecutivo.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

## 6 FASE DI AMMISSIBILITÀ

### 6.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

#### 6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- caricamento su SIAR degli allegati;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla A.d.G.

#### 6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **xxxxx** e fino al giorno **xxxxx**, termine perentorio. La domanda di aiuto deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

**I beneficiari possono scegliere di presentare una o più domande di aiuto.**

Possono essere ritenute necessarie più domande di aiuto ad esempio laddove vi siano significative differenze di omogeneità delle superfici ad alto e medio rischio di incendio boschivo e della viabilità di servizio forestale interessati dagli investimenti, che quindi si differenziano sostanzialmente, o laddove i singoli complessi forestali e, quindi i relativi cantieri, siano effettivamente distanti, ovvero, non confinanti ed in Comuni/Unioni montane/Province diverse.

**Ciascuna domanda di aiuto deve rispettare le condizioni di ammissibilità.**

**Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:**

U



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato, ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

**6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti**

Oltre ai dati identificativi del richiedente, fanno parte della domanda/e di aiuto presentata/e dagli Enti locali e dagli Enti gestori di Parchi e Riserve i seguenti documenti:

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione degli estremi
- **dell'atto di approvazione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici** che indica l'opera/e per cui si presenta la/e domanda/e di aiuto per domande di aiuto che prevedono un importo di contributo oltre i 100.000,00 €, IVA esclusa;
  - **dell'atto di adozione del Regolamento interno dell'Ente** con indicazione delle disposizioni in merito agli incentivi nel caso di progettazione e la direzioni lavori interna o esterna ed interna;
  - **dell'atto di nomina del responsabile del procedimento;**
  - **del documento preliminare alla progettazione;**
  - **dell'atto di approvazione del progetto esecutivo e del relativo Codice CUP.**
- b) **copia degli atti autorizzativi** di competenza dell'ente richiedente l'aiuto;
- c) **estremi (numero e data/protocollo/procedimento)** degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati e dell'Autorità competente che li ha emessi. Per gli investimenti riguardanti punti di approvvigionamento idrico, reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, nonché realizzazione di zone di atterraggio per elicotteri, sarà acquisito d'ufficio il parere della struttura regionale competente in materia di Protezione civile;
- d) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, **a firma del legale rappresentante sugli importi dell'IVA per lavori e spese tecniche**, con importi distinti, se del caso, tra IVA recuperabile ed IVA non recuperabile in alcun modo;
- e) **estremi del/i titolo/i di disponibilità della superficie di intervento** sottoscritto dal legale rappresentante o dal Segretario dell'ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 e dal proprietario privato o dal legale rappresentante di altra proprietà pubblica, ad esclusione del demanio forestale regionale in quanto gestito in forza di legge dalle Unioni montane;
- f) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, della proprietà non demaniale regionale di accettazione dei lavori e/o opere previste in progetto e della destinazione del legna-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

me (nel caso di proprietà diversa da quella del demanio forestale regionale) per tutta la durata dell'impegno (almeno sino all'avvenuto pagamento del saldo da parte di OP AGEA);

g) **progetto esecutivo come sotto descritto con frontespizio/i timbrato/i e sottoscritto/i digitalmente dal progettista incaricato;**

h) **se dovuto (superficie detenuta > di 80 ettari) ed in possesso in quanto adottato dall'ente richiedente l'aiuto, copia dello stralcio del vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente con le pagine e gli stralci cartografici di interesse per il progetto esecutivo ed il paragrafo del Piano ove sono indicati la conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 e gli obiettivi di prevenzione degli incendi boschivi del Piano stesso, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso e dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) n. 1305/13 (rif. utile per l'eventuale necessaria integrazione del Piano: paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 1025/2014).**

**In caso di strumento di pianificazione forestale pubblico, ma appaltato ed adottato da Ente diverso da quello richiedente l'aiuto, la documentazione sarà acquisita d'ufficio presso tale Ente. In questo caso dovrà essere indicato l'Ente presso il quale è depositato;**

i) **Lista di eventuali altri documenti presentati, sottoscritta dal beneficiario.**

Oltre ai dati identificativi del richiedente, fanno parte della domanda di aiuto presentate dalle altre tipologie di richiedenti i seguenti documenti da allegare alla domanda di aiuto e da caricare sul SIAR:

a) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, riportante gli **estremi dell'atto di approvazione del progetto esecutivo ed il relativo Codice CUP** (solo per Associazioni agrarie che amministrano diritti di uso civico, Società/Consorzi/Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali);

b) nel caso non sia applicabile od applicato l'art. 32 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m., **n. 3 preventivi dettagliati di spesa riferiti all'importo totale di quadro economico di progetto esecutivo** forniti da ditte specializzate in lavori ed opere forestali o di sistemazioni idraulico-forestali, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal prezzo più basso) e altri due di raffronto di ditte diverse ed in concorrenza tra loro;

c) nel caso non sia applicabile od applicato l'art. 32 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m., **n. 3 preventivi dettagliati di spesa** (che distinguano tra oneri di progettazione e direzione dei lavori e relativa contabilità con certificazione di regolare esecuzione degli stessi), datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal prezzo più basso), e altri due di raffronto, forniti da professionisti abilitati alle competenze in materia diversi ed in concorrenza tra loro;

d) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, a **firma del legale rappresentante sugli importi dell'IVA per lavori e spese tecniche**, con importi distinti, se del caso, tra IVA recuperabile ed IVA non recuperabile in alcun modo, con il riferimento alla base giuridica che si deve applicare in materia di imposta sul valore aggiunto nel caso di IVA ritenuta non recuperabile, tenendo conto che, a seconda del tipo di investimento, si può produrre un bene commerciabile soggetto a regime IVA (legname);

e) **progetto esecutivo con frontespizio/i timbrato/i e sottoscritto/i digitalmente dal progettista incaricato;**

lv



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

f) **estremi** (numero e data/protocollo/procedimento) degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati e dell'Autorità competente che li ha emessi. Per gli investimenti riguardanti punti di approvvigionamento idrico, reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, nonché realizzazione di zone di atterraggio per elicotteri, sarà acquisito d'ufficio il parere della struttura regionale competente in materia di Protezione civile;

g) **se dovuto (superficie detenuta > di 80 ettari) ed in possesso copia dello stralcio del vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, così come sopra definiti, con le pagine e gli stralci cartografici di interesse per il progetto esecutivo ed il paragrafo del Piano ove sono indicati la conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 e gli obiettivi di prevenzione degli incendi boschivi del Piano stesso, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso e dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) m. 1305/13 (rif. utile per l'eventuale necessaria integrazione del Piano: paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 1025/2014).**

**In caso di strumento di pianificazione forestale non in possesso la documentazione sarà acquisita d'ufficio presso l'Ente che lo ha appaltato ed adottato. In questo caso dovrà essere indicato l'Ente locale o pubblico presso il quale è depositato;**

h) **Lista di eventuali altri documenti presentati, sottoscritta dal beneficiario.**

**Progetto esecutivo. Elaborati e contenuti dello stesso.**

Ai sensi del d. lgs. n. 163/2006 e s.m. e del DPR n. 207/2010 il progetto esecutivo deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i costi da sostenere in modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

**Il progetto deve essere corredato della documentazione prevista dagli articoli da 33 a 42 del DPR n. 207/2010 (tutti quelli pertinenti in relazione all'investimento da progettare) e da quella specifica per il settore forestale.**

Gli elaborati specifici del settore forestale della progettazione esecutiva sono i seguenti:

e<sub>1</sub>) – **elaborato selvicolturale** che deve anche contenere la descrizione e la quantificazione dei seguenti parametri:

Pa- rame- tri geo- topo- grafici e sta- ziona- li	alti- tudi- ne media di ogni singola area di in- ter- vento	Giacitu- ra pre- valente (distin- ta in fondo- valle, mezza- costa, cacu- minale)	esposi- zione preva- lente	Pen- denza media (media delle misura- zioni stru- mental- i esegui- te nelle aree di saggio da ri- portare	fascia fitocli- matica sec. Pavari	Cingolo (sec. Sch- mid) o as- sociazione vegetale di appar- tenenza	Tipo fo- restale regionale (IPLA 2000)
---	---	---	-------------------------------------	--	--	---	--

*aw*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

				su planimetria)			
<b>Parametri bioecologici e selvicolturali ante e post intervento</b>	età media	Composizione soprasuolo arboreo	indice di copertura	governo e trattamento del bosco	Struttura (distinta in mono-plana, bi-plana, multi-plana)	Sottobosco (post intervento = stima della sua probabile evoluzione post intervento)	Rinnovazione (post intervento = stima della sua probabile evoluzione post intervento)
<b>Stima del legname</b>	Stima del legname compiuta attraverso i dati complessivi di intervento desunti dalla media delle misurazioni della ripresa eseguite nelle aree di saggio per il/i complesso/i boscato/i di progetto, da relazionare alla/e superficie/i di intervento, poi da sommare nel caso di interventi di progetto su più complessi boscati						
<b>Aree di saggio</b>	Almeno un'area di saggio ogni due ettari di superficie boscata interessata dal progetto di forma quadrata di lato venti metri o circolare di raggio dieci metri.						

Le aree di saggio, permanentemente segnate sul terreno o sugli alberi vertice o con altri metodi che garantiscano la localizzazione topografica dalla fase di progettazione fino a quella di rendicontazione e controllo in situ e/o in loco dei lavori, devono essere riportate su planimetria e numerate con la stessa numerazione dell'elaborato con i parametri di ciascuna area di saggio.

Nelle aree di saggio dovranno essere rilevati ed elaborati i seguenti parametri:

Numero degli alberi, suddivisi per specie legnosa, <u>ante e post intervento</u>	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Numero degli alberi da tagliare	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Curva di distribuzione dei diametri <u>ante e post intervento</u> , con modulo un centimetro		<i>per ettaro</i>		



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e curva di distribuzione dei diametri come da indicatore 1.3 del criterio 1 dell'MCPFE (0-19 cm, 20-39 cm, 40-60 cm, maggiore di 60 cm)				
Età	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Diametro medio di area basimetrica	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Ripresa	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Rapporto h/d (altezza media/diametro medio) pre e post intervento	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Profondità della chioma, distinta in terzo superiore, metà, più di metà			<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Incremento medio attuale e atteso in mc/ha/anno (Im atteso = stima del probabile valore ex post per effetto dell'intervento)		<i>per ettaro</i>		

Nell'elaborato selvicolturale dovrà essere determinato il valore del legname sulla base del Prezzario ufficiale regionale in materia di LL.PP. nonché le modalità di ripulitura della viabilità di servizio e di sistemazione della ramaglia e degli arbusti derivanti dall'esecuzione degli interventi. Nel caso non si proceda a biotriturazione od asportazione degli stessi dal letto di caduta, si applicano le prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti (articolo 11 della DGR n. 2585 del 6 novembre 2001).

av



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**e<sub>2</sub>) - elaborati grafici:**

e<sub>2</sub>a) corografia con riportate le perimetrazioni delle eventuali aree naturali protette nazionali o regionali e degli eventuali siti della Rete Natura 2000;

e<sub>2</sub>b) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000, con riportata l'area/e di intervento, la localizzazione ed identificazione delle aree di saggio e dei punti di vista fotografici;

e<sub>2</sub>c) planimetria catastale in scala non inferiore a 1:5.000, e comunque della stessa scala della planimetria di cui al punto e<sub>2</sub>b), con perimetrazione delle aree di intervento con campitura diversa a seconda del tipo di proprietà (demaniale, altra proprietà pubblica, di uso civico, privata), con riportati i numeri di particella e di foglio, i confini di foglio, numeri e confini da riportare in maniera che siano leggibili;

e<sub>2</sub>d) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con indicato/i il/i tratti della viabilità di servizio forestale interessato/i da interventi, la lunghezza del/i singolo/i tratto/i, le sezioni effettuate dello stato attuale e di progetto;

e<sub>2</sub>e) sezioni in numero sufficiente per dettagliare esaurientemente l'intervento (in caso di interventi sulla viabilità di servizio forestale, anche con tecniche di ingegneria naturalistica nel caso di adeguamento/miglioramento della viabilità);

e<sub>2</sub>f) documentazione fotografica numerata (con riportati i numeri sulla planimetria e<sub>2</sub>b) contenente i punti di vista fotografici);

e<sub>3</sub>) - **Piano colturale** redatto secondo i Piani colturali tipo di cui al Piano forestale regionale (art. 13 l.r. n. 6/2005);

e<sub>4</sub>) - **elaborato catastale** comprendente le ditte proprietarie, i Comuni, i fogli e le particelle catastali con distinta su apposita tabella, per ciascuna particella, la superficie totale della particella e l'estensione della superficie, porzione della stessa, interessata dall'intervento.

Nel cronoprogramma dei lavori di progetto esecutivo devono essere indicate le modalità di richiesta di erogazione del contributo (anticipo, -SAL, -Saldo) con la loro temporizzazione annuale;

Per le voci di costo non presenti o non assimilabili a quelle del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici sono da redigere analisi dei prezzi per la determinazione del prezzo unitario. Ad esempio, nel Prezzario è presente una sola voce di costo relativa alla spalcatura. Se gli alberi, conifere e/o latifoglie, da spalcare non sono "circa 2000" e/o non si spalcano "sino a 1/3 dell'altezza", andrà condotta specifica analisi dei prezzi. Occorre tenere conto che, ad esempio, nella voce di costo di Prezzario relativa ai diradamenti è compresa la potatura dei polloni e che pertanto la spalcatura andrà conteggiata, sulla base dei dati delle aree di saggio, sulle sole piante da seme o comunque affrancate;

**Nel quadro economico sarà da indicare il valore del legname calcolato come sopra descritto da portare in detrazione al totale di progetto esecutivo.** Il quadro economico contiene altresì gli importi dell'IVA per lavori e spese tecniche, distinti, se del caso, tra importi relativi ad IVA recuperabile ed IVA non recuperabile in alcun modo.

Per gli Enti locali il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto, pur se necessari per la completezza del progetto esecutivo ai sensi del DPR n. 207/2010, non andranno prodotti, ma conservati agli atti dell'ente. Le altre tipologie di beneficiario non dovranno produrre né detenere tali due elaborati, obbligatori solo per le Stazioni appaltanti/Amministrazioni aggiudicatrici.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione della struttura regionale presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

**6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa**

**Errori sanabili o palesi:**

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”<sup>(2)</sup>

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;

2

(art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

*ca*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancanza o l'errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o per l'ammissibilità;
- la mancanza o l'errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

**Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione.**

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.**

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali necessarie variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata (3).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

**Invio di documentazione integrativa**

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da

<sup>3</sup> Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame e l'inammissibilità della medesima.

**Modalità delle comunicazioni**

Si prevede che le comunicazioni al e del beneficiario siano effettuate tramite PEC<sup>4</sup>. Il beneficiario utilizza l'indirizzo regione.marche.forestazione@emarche.it.

**6.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO**

**6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria**

I **controlli amministrativi** sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni aiuto o pagamento indebito.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di aiuto così come prevista dal bando ed eventuali successive modifiche. Detto termine di scadenza è la data di avvio del procedimento, mentre il novantesimo giorno dall'avvio come in precedenza indicato è il termine del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, art. 2, comma 2.

4 Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I controlli riguardano in particolare:

**1. la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti.**

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o le analisi dei prezzi condotte sempre con riferimento alle indicazione del medesimo **Prezzario vigente al momento della sottoscrizione digitale del progetto esecutivo da parte del progettista incaricato su cui i soggetti di diritto privato chiederanno i 3 preventivi per l'esecuzione dei lavori.**

b) confronto fra gli almeno tre preventivi di spesa rilasciati dalle ditte esecutrici interpellate, diverse ed in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello dal prezzo più basso.

**Visite aziendali**

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

**Attribuzione del punteggio di priorità**

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragr. 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

**Cause di inammissibilità**

Determinano la non ammissibilità della domanda:

Ur

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la presentazione oltre i termini (cfr. paragrafo 6.1.2)
- la mancata presentazione della documentazione di cui al paragrafo 6.1.3, anche a seguito delle integrazioni richieste.

### 6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM<sup>5</sup>, cfr. successivo paragrafo 6.2.3.).

### 6.2.3 Richiesta di riesame

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM<sup>6</sup>), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al CCM della sottomisura 8.3, alla c.a. del Responsabile regionale della sottomisura.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

<sup>5</sup> Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

<sup>6</sup> Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria**

A conclusione dell'esito istruttorio, il Responsabile regionale della sottomisura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente della struttura preposta all'attuazione ed al coordinamento della Misura 8.

**6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità**

Il decreto di approvazione della graduatoria viene è pubblicato nel BURM-e nel sito istituzionale dell'AdG <http://agricoltura.regione.marche.it/>.-Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BUR; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

La comunicazione di finanziabilità e di non finanziabilità è inviata a firma del Responsabile regionale della sottomisura 8.3.

**7 Fase di realizzazione e pagamento**

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

U



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**7.1 Variazioni progettuali**

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante al progetto ammesso all'aiuto. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, per cui solo nel caso di presentazione di quest'ultima è consentita la presentazione di una seconda variante.

Sono da considerarsi varianti, che devono essere conformi e riferite all'articolo 132 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m. indipendentemente dalla tipologia del beneficiario, i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- 1) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- 2) modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- 3) cambio del beneficiario, del rappresentante legale o del soggetto da questi delegato. Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, scadenza del mandato pro tempore ecc.) alle seguenti condizioni:
  - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
  - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo decennale successivo all'ultimazione del progetto;
  - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
  - subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria secondo quanto previsto da AGEA.
- 4) diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende la singola voce di costo del computo metrico che influisce sugli altri elaborati economici di progetto (elenco dei prezzi unitari e quadro economico, ferma restando l'entità del contributo).

**7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale**

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a varianti non approvate.

(L)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto esecutivo finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato in corrispondente diminuzione.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità<sup>7</sup>)

### 7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) richiesta corredata da una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, con riferimento ai casi previsti dall'articolo 132 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m. La relazione sarà sottoscritta digitalmente dal progettista o dal direttore dei lavori;
- b) apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR;
- d) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, **con indicazione dei dati amministrativi (eventuale numero dell'atto autorizzativo richiesto e rilasciato dall'autorità competente, sua data ed eventuale protocollo) con l'elenco degli atti autorizzativi necessari** (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc.) **per la variante al progetto esecutivo**. La dichiarazione deve altresì indicare l'Autorità competente che li ha emessi.

<sup>7</sup> Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto 2 Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**7.1.3 Istruttoria delle domande**

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di **45 giorni** dal ricevimento delle domande di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante del progetto esecutivo e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto esecutivo;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non comportino la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM della sottomisura 8.3.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

**7.2 ADEGUAMENTI TECNICI E MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI**

Sono da considerarsi "**adeguamenti tecnici**", i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa e che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative. Le soluzioni tecniche migliorative devono essere proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
2. il cambio del preventivo prescelto, a parità di prezzo esecutivo allora offerto dall'affidatario, purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo corrisponde al cambio o del direttore dei lavori o della ditta specializzata esecutrice);

Le "**modifiche progettuali non sostanziali**" sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio e che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

### **7.3 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO**

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

#### **7.3.1 Presentazione delle domande**

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA. Gli enti locali e gli altri enti pubblici in alternativa possono trasmettere la garanzia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente equivalente al 100% dell'importo anticipato.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

b) dimostrazione di aver dato avvio alla realizzazione del Progetto esecutivo (dichiarazione di inizio dei lavori a firma del direttore dei lavori).

#### **7.3.2 Istruttoria delle domande**

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

### **7.4 Domanda di pagamento di acconto su stato avanzamento lavori (SAL)**

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte. Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non necessita la presentazione di polizza o garanzia fidejussoria.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

#### 7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata dall'Autorità di gestione.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa, costituita da: libretto delle misure a firma del direttore dei lavori; documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione con planimetria indicante i punti di vista fotografici; registro di contabilità a firma del direttore dei lavori.
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del tecnico progettista relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G.;
3. fatture. Le fatture debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto dovranno essere rettifiche, pena l'inammissibilità della spesa;
4. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000,00 Euro IVA inclusa, esclusi gli enti pubblici: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
5. copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati mediante il conto corrente dedicato:
  1. Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
  2. Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere rendicontate. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"<sup>8</sup>;

<sup>8</sup> Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il so-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Carta di credito e/o Bancomat. Per tale modalità di pagamento occorre produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In caso di Carta di credito fa fede il giorno di utilizzo e non di accredito sul conto corrente. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

**7.4.2 Istruttoria delle domande**

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **45** giorni dal ricevimento delle domande a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista.
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;

Il computo metrico consuntivo in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto esecutivo autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo;
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della struttura regionale competente in materia di controlli ed audit relativi ai fondi comunitari.

spetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**7.5 Domanda di pagamento di saldo**

**7.5.1 Presentazione delle domande**

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro e non oltre 18 mesi dalla data della comunicazione di finanziabilità.**

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni:**

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario (legale rappresentante o soggetto delegato) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, che le opere realizzate non hanno usufruito di altri contributi pubblici.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Misura 8, sottomisura 8.3 del PSR Marche 2014/20, redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G.;
2. Dichiarazione asseverata del tecnico abilitato incaricato che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti sull'opera (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici);
3. Stato finale dei lavori analitico, completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base alle voci di spesa del progetto esecutivo ammesso a contributo;
4. Certificato di regolare esecuzione dei lavori. Lo Stato finale dei lavori ed il Certificato di regolare esecuzione degli stessi dovranno essere timbrati e sottoscritti dal direttore dei lavori;
5. fatture. Le fatture debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, in difetto dovranno essere rettificate, pena l'inammissibilità della spesa;
6. copia del registro IVA sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/ditta beneficiaria o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;
7. fattura relativa alla vendita del legname, se venduto;
8. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. drenaggi ecc.);
9. copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr. paragrafo 7.4.1. punto 5 del presente bando;
10. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000,00 Euro IVA inclusa, esclusi gli enti pubblici, **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**7.5.2 Istruttoria delle domande**

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica della documentazione prodotta a saldo;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle opere indicati nel progetto esecutivo;
- l'effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare in situ:
  - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, ammessi a contributo e rendicontati;
  - il rispetto degli atti autorizzativi e delle eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti in materia di vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici;
  - la compilazione della check list di controllo della procedura di affidamento dei servizi e dei lavori pubblici espletata dagli enti pubblici soggetti alla normativa sui contratti pubblici, predisposta secondo il modello che sarà fornito dal dirigente della P.F. Forestazione;
  - la regolare esecuzione delle opere previste nel progetto esecutivo;
  - la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
  - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le verifiche vengono svolte entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Economie di spesa e percentuale minima di realizzazione dell'investimento

Per Economie di spesa si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte dell'esecuzione dei servizi e/o dei lavori del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa dovute ai ribassi registrati nell'affidamento pubblico dei servizi e dei lavori o registrati nel preventivo aggiudicatario non possono essere reimpiegate se non per la necessità di eseguire varianti sulle medesime superfici conformi all'art. 132 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m, (es. incendio, valanga, movimento franoso ed altri eventi non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo). In caso di dovuto utilizzo non necessitano di alcuna comunicazione preventiva, ma se sono non conformi sono a responsabilità e costo a carico del beneficiario.

Fermi restando i ribassi e le economie conseguite, non a responsabilità del beneficiario, l'importo delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori e dei servizi rendicontati deve essere pari ad almeno il 70 % del contributo concesso al netto del valore del legname in detrazione, a pena di revoca e decadenza totale del contributo, con recupero delle eventuali somme eventualmente corrisposte in anticipazione od acconto (SAL), ferme restando, come detto, le diminuzioni non imputabili a colpe dirette del beneficiario (es. ribassi di gara/importo del preventivo aggiudicatario).

Il costo della progettazione è riconosciuto per intero, mentre il costo della direzione dei lavori è diminuito in proporzione all'importo dei minori lavori eseguiti e, quindi, diretti, contabilizzati e collaudati.

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie per l'amministrazione di possibile reimpiego nell'ambito del PSR Marche 2014/2020.

**7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.**

Come sopra detto il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 18 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

È possibile richiedere **una** sola proroga della durata massima di **6 mesi**.

La concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 70% degli investimenti ammessi, anche se non pagati.

I documenti da allegare e da presentare tramite SIAR sono i seguenti:

1. relazione dal quale risulti:
  - i motivi che hanno determinato il ritardo;
  - le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
  - il nuovo cronoprogramma degli interventi;
2. appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea.

**7.6 IMPEGNI DEI BENEFICIARI**

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

1. **nel caso di enti locali ed altri soggetti di diritto privato con partecipazione di enti pubblici che devono applicare per l'affidamento il d. lgs. n. 163/2006 e s.m.: iniziare le procedure di affidamento dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziabilità;**
2. **nel caso di altri enti pubblici e soggetti di diritto privato che possono non applicare per l'affidamento il d. lgs. n. 163/2006 e s.m.: iniziare gli interventi oggetto dell'investimento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziabilità, ferme restando comunque le eventuali condizioni meteorologiche avverse (da documentare) e le eventuali prescrizioni di sospensione dei lavori per motivi ambientali eventualmente imposte dalle autorità competenti. In questo caso l'inizio di esecuzione degli interventi deve avvenire non appena sia possibile e comunque **entro 15 giorni dalla fine della sospensione dei lavori per i motivi sopra indicati, su indicazione del Direttore dei lavori;****
3. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità delle misura e coerente con il progetto esecutivo approvato ed ammesso a contributo;
4. rendere noto alla Struttura decentrata agricoltura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;

*la*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale.
6. non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente).
7. presentare la rendicontazione entro 18 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, ferma restando l'eventuale proroga richiesta e concessa;
8. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
9. consentire l'accesso alle aree ed alle sedi del beneficiario e a tutta la documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
10. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
11. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 (cfr. paragrafo 7.6.1.)

**7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.**

I beneficiari degli investimenti cofinanziati ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato, con eventuale recupero di somme già corrisposte:

**a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:**

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi l'importo 50.000,00 € euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

**b) entro la data della presentazione della domanda di pagamento per gli investimenti finanziati il beneficiario espone una targa informativa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:**

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000,00 euro;
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione europea.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione europea.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

### **7.7.CONTROLLI E SANZIONI.**

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo (9) si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successiva deliberazione della Giunta regionale, in attuazione del D.M. 23/01/2015 n. 180.

#### **Articolo 63**

##### **Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative**

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

6



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**7.8 RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI**

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per i casi in cui la decadenza si riconnette a situazioni di inadempimento la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario, l'art.7, comma 8, del nuovo codice di procedura amministrativa d. lgs. 02.07.2010, n.104, esclude l'esperibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**7.9 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ<sup>10</sup>**

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1306/2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

<sup>10</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali

A



ALLEGATO B

**CONDIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO  
E DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE  
ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO**

**Tali condizioni si applicano a tutti gli aiuti in esenzione e notificati relativi  
alle misure/sottomisure del PSR 2014/2020**

Come definito dall'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai fini dell'attuazione delle misure del PSR sono considerati **aiuti di stato** gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFU.

Ai sensi dell'articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e a incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell'Unione.

Tuttavia, la norma medesima contempla alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (art. 107, paragrafi 2 e 3, TFUE).

Gli aiuti di Stato possono essere suddivisi in tre categorie:

- gli aiuti soggetti a notifica preventiva
- gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva
- gli aiuti cd. *de minimis*.

Nel capitolo 12 del PSR sono indicate le misure per le quali è previsto un finanziamento nazionale integrativo, mentre nel capitolo 13 si individuano le Misure/sottomisure, azioni ed interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato, e le norme di riferimento dell'Unione.

In particolare, al PSR si applicano le seguenti norme:

- 1) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014;
- 2) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 198 del 27/06/2014;
- 3) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;

- 4) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;
- 5) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013;

Ai regimi autorizzati/esentati dalla Commissione si applicano integralmente le disposizioni previste dalle parti comuni e specifiche di tali norme .

### **Condizioni generali valide per tutti i regimi di aiuto di stato**

#### *Trasparenza degli aiuti ed intensità degli aiuti*

I bandi di finanziamento e l'atto di concessione dell'aiuto devono riportare i riferimenti normativi alle regole sugli aiuti di stato dell'Unione applicabili, il titolo di dette norme e il riferimento agli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per le Misure/sottomisure, azioni ed interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato, il richiedente/beneficiario dell'aiuto è informato, se questo rientra tra i cosiddetti aiuti *de minimis*, o, in alternativa, è informato sul codice del regime di aiuto di stato in base al quale gli è concesso l'aiuto.

Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.

Nel caso di aiuti concessi in forma di sovvenzione, l'ESL corrisponde all'importo dell'aiuto concesso.

Qualora si concedano aiuti nella forma di prestiti agevolati, l'ESL è calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione; mentre, nel caso degli aiuti concessi sotto forma di garanzie, l'ESL è calcolato in base ad un metodo approvato dalla Commissione. Per questi tipi di aiuto, i bandi definiscono le specifiche norme e riferimenti necessari a stabilire qual è il tasso di riferimento ed il metodo di calcolo dell'ESL.

Gli aiuti erogati in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti e stabilito in base alle disposizioni della Commissione europea pubblicate al seguente link: [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

- a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
- b) gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

*Effetto di incentivazione*

Sono concessi aiuti di stato che hanno esclusivamente un effetto di incentivante.

In linea generale, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, secondo quanto disposto dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, "le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023".<sup>11</sup>

In base all'art. 65 Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 6, non sono selezionati per il sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013).

In linea generale sono quindi considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1, nonché le spese di "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;
- le spese sostenute nell'ambito della misura 20;

<sup>11</sup> Il regolamento in italiano prescrive 31 dicembre 2022, si tratta in realtà di un refuso, essendo la data ultima quella del 31 dicembre 2023, come da versione inglese e come per gli altri fondi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno;
- inoltre, in base al paragrafo 1 dell'art. 60 comma 1 dello stesso regolamento, " *In deroga all'art. 65, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale*";

Non si considera aiuto al funzionamento il sostegno concesso nell'ambito della misura 9 alle associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute dal 1 gennaio 2014 per le attività rientranti nel piano aziendale che verrà presentato con la domanda di sostegno e comunque per le attività e le spese rispettivamente realizzate e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

A tale riguardo, si applicano le procedure stabilite dalle presenti linee guida.

*Cumulo degli aiuti di stato*

Agli aiuti di stato validi ai fini dell'attuazione del PSR, si applicano le regole di cumulo previste dai regolamenti unionali pertinenti ed in particolare quelli previsti da:

- paragrafo 3.5, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento UE n. 702/2014, cosiddetto regolamento per l'esenzione dalla notifica degli aiuti a favore dei settori agricolo, forestale e delle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento UE n. 651/2014, cosiddetto regolamento di esenzione generale dalla notifica;
- articolo 5 del regolamento UE n. 1407/2013, o regolamento *de minimis* generale

Le varie disposizioni normative a cui si fa riferimento hanno quale criterio generale che gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato o aiuti *de minimis*, in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati fissati in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Inoltre, nel caso degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica<sup>12</sup> a norma del regolamento UE n. 1407/2013, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale stabilito all'articolo 3 par. 2 del regolamento UE n. 1407/2013 (pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

<sup>12</sup> Si veda definizione di "Impresa unica" riportata al paragrafo "Regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al regolamento UE n. 1407/2013 (*de minimis* generale)".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Condizioni generali valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla notifica**

*Clausola Deggendorf*

Non è ammessa la concessione di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. In altri termini, non è ammessa la concessione di aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

*Imprese in difficoltà*

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione, articolo 1 comma 6 Reg UE 702/14.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n.702/2014 (qui di seguito riportato) e nella Parte I, capitolo 2.4, comma 15, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

L'impresa in difficoltà è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

*Pubblicazione ed informazione*

L'Autorità di Gestione del PSR pubblica, in un proprio sito web dedicato, <http://agricoltura.regione.marche.it/>, le informazioni minime previste dalla normativa dell'Unione (con particolare riferimento all'articolo 9 del regolamento UE n. 702/2014, all'articolo 9 del regolamento UE n. 651/2014, ed al paragrafo 3.7, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali).

**Regole particolari di applicazione dei regimi di aiuto comunicati in esenzione dalla notifica**

*Dimensione aziendale*

Ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I del regolamento UE n. 702/2014.

*Soglie di notifica*

Agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'articolo 4 del regolamento (UE) n.702/2014. Non sono concessi aiuti che superano tali soglie.

In relazione alle misure per le quali si prevede l'esenzione generale, Reg (UE) 651/14, si riportano di seguito i riferimenti degli articoli da applicare:

Misura 6.4	art. 41
Misura 7.2	art. 41
Misura 7.3.a	art. 52



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Misura 7.4 art. 55 e 56  
Misura 7.5 art. 55 e 56  
Misura 7.6.a art. 55 e 56

Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

In relazione alle misure per le quali si prevede l'esenzione settore agricolo Reg (UE) n.702/2014 si fa riferimento, in via non esaustiva, alle seguenti soglie di aiuto individuale calcolato come equivalente sovvenzione lorda (ESL):

Tipo di Intervento PSR 2014-2020	Riferimento al Reg. (UE) n. 702/2014	Soglia di notifica
aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria (Tipo di intervento 4.1)	articolo 14	500.000 EUR per impresa e progetto di investimento
aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli (Tipo di intervento 4.2 con prodotti allegato I in uscita)	articolo 17	7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento
aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nell'azienda agricola (Tipo di intervento 7.6.a)	articolo 29	500.000 EUR per impresa e per progetto di investimento
aiuti alla forestazione e all'imboschimento (Tipo di intervento 8.1)	articolo 32	7,5 milioni di EUR per progetto di formazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

aiuti a favore dei sistemi agroforestali (Tipo di intervento 8.2)	articolo 33	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale
aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (Tipo di intervento 8.5)	articolo 35	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento
aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (Tipo di intervento 4.3.a)	Articolo 40	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento
aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (Tipo di intervento 8.6)	Articolo 41	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento
aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (Tipo di intervento 4.2 con prodotti non allegato I in uscita)	Articolo 44	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento

Relazioni (art.12 Reg UE 702/14)

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:

- a) epizootie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;
- b) informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'articolo 30.

*Controllo(art. 13 Reg UE 702/14)*

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

*Utilizzo del Registro nazionale degli aiuti di stato*

Gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 sono iscritti nel Registro informatico degli aiuti di stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) disponibile nelle pagine internet del Sistema informativo agricolo nazionale. Il registro comprende anche il catalogo dei regimi di aiuto nel quale vengono inserite tutte le informazioni richieste dalla normativa europea appunto relative ai singoli regimi previsti dal PSR.

Al fine di compiere i controlli sul rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento *de minimis* generale, nelle more della piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di stato (BDA) predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e previsto dall'articolo 52 della Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e nelle more dell'approvazione dei criteri di interoperabilità di detto strumento con il Registro predisposto dal MIPAAF, vengono utilizzati i modelli "tipo" di dichiarazione sostitutiva elaborati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014.

Ai sensi della L. n. 234 del 24 dicembre 2012, art. 52, comma 7, i provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti indicano inserimento delle informazioni nel registro predisposto dal MipAAF e l'avvenuta interrogazione dello stesso.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le presenti indicazioni operative per la raccolta, la gestione ed il controllo dei dati e delle informazioni relative agli aiuti di stato rimangono comunque soggette e subordinate ai successivi eventuali provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico di disciplina della BDA e delle regole di interoperabilità tra strumenti.

*IVA Imposta sul valore aggiunto*

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 7 par. 2 del reg.UE 702/14, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107 del Trattato.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 11, del regolamento 1303/2013 infatti, "il trattamento dell'IVA al livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario". Nel caso di combinazione del sostegno erogato tramite strumenti finanziari con sovvenzioni dirette, alle sovvenzioni si applica comunque l'articolo 69, paragrafo 3, lettera c.

Lu